

**Vargiu Scuola Srl**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.itcommerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa*

Circ. DPO 43/2024

Assemini, 5/5/2024

E' possibile inviare gli elenchi degli elettori elezioni CSPI?

Nella [nota VargiuScuola 24/2024](#) abbiamo già trattato delle elezioni del **Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)** nel seguito) che dovranno tenersi in tutte le scuole il prossimo **7 maggio 2024**. In questi giorni sono numerose le richieste di parere che giungono dalle scuole da noi assistite in relazione a richieste di comunicazione delle liste degli elettori depositate in segreteria. Le richieste provengono di solito dalle rappresentanze sindacali o da singoli candidati e si riferiscono **all'art. 21 comma 7 dell'OM n. 234 del 5 dicembre 2023** che afferma che gli *elenchi (ndr: provvisori degli elettori) sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico, presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta*.

L'art. 22, comma 3, dell'OM 234/2023 stabilisce invece che *gli elenchi definitivi sono formati al termine delle decisioni su tutti i reclami pervenuti e sono depositati secondo la procedura descritta nel comma 7 del precedente articolo. Essi sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta*.

Come si può vedere l'art. 21, comma 7 dell'OM stabilisce che gli elenchi provvisori degli elettori sono depositati presso la segreteria della commissione elettorale **a disposizione di chiunque ne faccia richiesta**, così come gli elenchi definitivi, che devono poi essere rimessi ai seggi elettorali per consentirne la **presa visione** a chiunque ne faccia richiesta.

Può quindi essere accolta la richiesta di copia degli elenchi degli elettori CSPI rivolta alle scuole?

Per rispondere alla domanda è necessario interpretare la locuzione "messa a disposizione" degli elenchi degli elettori depositati in segreteria e valutare se con essa si possa intendere anche l'invio di una copia. Per una interpretazione più estensiva del termine "messa a disposizione" usato nell'art. 21, comma 7 dell'OM 234/2023 deporrebbe il fatto che all'art. 22, comma 3, dell'OM si parla, in modo più restrittivo, di accesso per presa visione agli elenchi depositati nei seggi. In altre parole si potrebbe ritenere che l'OM abbia usato in modo consapevole i termini "messa a disposizione" (per gli elenchi depositati in segreteria) e accesso per "presa visione" (per gli elenchi a disposizione nei seggi) ammettendo l'invio di una copia degli elenchi presenti in segreteria e consentendo solo la presa visione di quelli presenti ai seggi. C'è anche da rilevare che l'OM all'art. 20, c.1, punto e) parla addirittura di *affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio* ma, come detto nella nostra [nota 24/2024](#), riteniamo che questo debba essere considerato un errore materiale da correggere mettendo la parola **candidati** al posto di **elettori**.

A farci comunque propendere per un approccio più restrittivo, anche se forse non in linea con le disposizioni dell'OM, è la segnalazione che giunge da una associazione sindacale che disconosce la richiesta degli elenchi apparentemente inviata da uno dei candidati alle elezioni. Questa segnalazione ci porta a ragionare sul fatto che se interpretassimo l'OM nel modo estensivo riportato più sopra metteremmo chiunque nelle condizioni di acquisire gli elenchi dei dipendenti di una qualunque istituzione scolastica con l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita fatto che ha una rilevanza in relazione alla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali. Volendo invece valutare la *ratio legis* è evidente l'importanza di concedere l'accesso alla lista

degli elettori per mettere tutti nella condizione di verificare la correttezza dei propri dati e permettere alla scuola la redazione delle liste definitive. Per consentire tale verifica è però sufficiente un accesso per presa visione in modo da garantire la tutela dei dati personali contenuti nelle liste degli elettori. Più dubbia è la finalità di concedere ai candidati l'accesso agli elenchi degli elettori per condurre la propria propaganda elettorale considerato che questa è consentita nelle modalità stabilite dall'art. 30 dell'OM che stabilisce che entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni sono consentiti:

- a) la distribuzione nei locali della scuola o dell'ufficio di scritti relativi ai programmi;
- b) l'affissione del materiale di propaganda elettorale negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- c) lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici fuori dell'orario di servizio e di lezione; lo svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio.

In conclusione riteniamo che non è sicuro che l'OM possa fornire la base legale per consentire la comunicazione degli elenchi elettorali alle sigle sindacali che ne fanno richiesta ed è quindi opportuno, anche alla luce della segnalazione della sigla sindacale che disconosce la richiesta apparentemente proveniente da un proprio candidato di lista, rigettare la richiesta invitando l'istante a prendere visione degli elenchi degli elettori depositati in segreteria.

Documenti di interesse:

[OM 5/12/2023, n. 234](#)

[Indicazioni operative CSPI 2024 \(29/2/2024\)](#)

<https://www.miur.gov.it/elezione-e-componenti>